REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO DI DIFESA

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.1

A mente dell'art.17 dello statuto, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nell'albo, istituito presso le sedi del consorzio e da comunicarsi a ciascun socio, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con uno o più dei seguenti metodi:

- lettera ordinaria;
- 2) in forma telematica, come ad esempio sms, mail certificata (PEC);
- 3) Pubblicazione sul sito del Consorzio;
- 4) mediante pubblicazione su almeno un quotidiano locale.

Art.2

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, e dell'ordine del giorno.

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data per l'eventuale seconda convocazione.

Art.3

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 20 soci dei soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Art.4

Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

Art.5

Qualora nell'Assemblea siano votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato più voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati.

Art.6

In caso di presentazione di più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei consiglieri da eleggere.

In mancanza della indicazione di preferenza, si considerano eletti i primi candidati segnati nella lista fino alla concorrenza dei due terzi e rispettivamente del restante terzo da eleggere.

Art.7

Il seggio elettorale è presieduto dal presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà

anche essere un non socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori di liste.

Art.8

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.

Art.9

Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Un socio non può rappresentare più di altri due soci oltre alle ragioni proprie.

Art.10

Sono eleggibili alla carica di amministratori tutti i soci iscritti al Consorzio da almeno tre anni e che nello stesso periodo non risultino essere stati morosi relativamente al pagamento di tutte le quote consortili dovute. È eleggibile alla carica di Presidente il socio che abbia maturato almeno un mandato in qualità di Consigliere.

Art. 11

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo.

Art. 12

Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero di voti riportati.

L'esito delle votazioni è pubblicato nell'albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.

Art.13

Se i contributi deliberati dall'Assemblea a favore della Gestione Separata e quelli provenienti dallo Stato, dalla Provincia e da eventuali altri Enti pubblici, non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberati dall'Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i soci in proporzione al valore dei prodotti denunciati.

Se viceversa risulteranno superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dal_D.Lgs n.102/2004 e successive modificazioni.

Art.14

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria della Gestione Separata per le obbligazioni assunte

dal Consorzio nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alle utilizzazioni della gestione medesima.

Consulenza Tecnica

Art.15

Per le attività connesse con le forme di assistenza tecnica di cui all'art.3 dello statuto, il consorzio si avvarrà o potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

Art.16

Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dei suggerimenti e dei desideri manifestati dalla assemblea generale dei soci.

Inosservanza degli adempimenti statuari

Art.17

La garanzia del pagamento da parte dei soci della quota di loro spettanza relativa alle polizze assicurative agevolate è ritenuta necessaria ai fini dell'accesso all'agevolazione pubblica. Al Consorzio di Difesa non può spettare il contributo pubblico per la parte delle suddette polizze per le quali il socio non abbia ottemperato al pagamento della propria quota.

Art.18

In caso di danno da eventi atmosferici avversi alle colture della soci che, al momento presentazione assicurate, i dell'istanza di contributo a saldo da parte del Consorzio di Difesa, risultino insolventi relativamente al pagamento delle spettanza, non loro hanno diritto а l'indennizzo dei danni da parte della Compagnia assicuratrice.

Art.19

I soci che, al momento della presentazione dell'istanza di contributo a saldo da parte del Consorzio di Difesa, risultino insolventi relativamente al pagamento delle quote di loro spettanza dovranno corrispondere al Consorzio di Difesa l'intero premio pagato dal Consorzio stesso alla Compagnia assicuratrice.

Art.20

Il socio che sottoscrive coperture assicurative agevolate è obbligato alla corresponsione del premio dovuto alla Compagnia assicuratrice nella sua interezza salvo quanto erogato dalla Pubblica Amministrazione a titolo di contributo. Pertanto, in caso di insufficienza degli stanziamenti pubblici rispetto alla quota di premio agevolato a carico dell'Amministrazione, esso è tenuto a corrispondere al Consorzio di Difesa la residua parte di premio fino alla concorrenza dell'importo pagato dal Consorzio medesimo alla Compagnia assicuratrice.

Art.21

In caso di inosservanza delle norme previste dallo Statuto ed in particolare dagli artt. 5 (punti 1 e 2) e 12 si applicheranno le sequenti sanzioni:

- a. Periodo di morosità inferiore ai 3 mesi: applicazione di una penale pari al tasso di interesse passivo indicato nella convenzione tra la Banca e lo scrivente Condifesa da calcolarsi sulla somma dovuta. La penale così calcolata non potrà essere inferiore a Euro 100,00 (cento/00). In aggiunta alla penale verranno applicati gli interessi legali al tasso minimo applicabile consentito dalla legge
- b. Periodo di morosità compreso tra 3 mesi e 1 anno: applicazione di una penale pari al tasso di interesse passivo indicato nella convenzione tra la Banca e lo scrivente Condifesa da calcolarsi sulla somma dovuta. La penale così calcolata non potrà essere inferiore a Euro 150,00 (centocinquanta/00) In aggiunta alla penale verranno applicati gli interessi legali al tasso minimo applicabile consentito dalla legge.
- c. Periodo di morosità superiore all'anno: applicazione di una penale pari al tasso di interesse passivo indicato nella convenzione tra la Banca e lo scrivente Condifesa da calcolarsi sulla somma dovuta. La penale così calcolata non potrà essere inferiore a Euro 200,00 (duecento/00) In aggiunta alla penale verranno applicati gli interessi legali al tasso minimo applicabile consentito dalla legge e verranno sospesi i diritti consortili

Art.22

Lo stato di morosità scatta automaticamente alla data di scadenza del pagamento delle somme dovute e dovrà essere comunicato all'interessato, mezzo raccomandata A/R, mail PEC o altre forme telematiche, a decorrere dai 60 giorni da detta data.

Art.23

Qualora un Consorziato non ritenesse giustificati i provvedimenti presi a suo carico dal Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere all'Assemblea dei soci presentando istanza al Consorzio tramite raccomandata A/R entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di morosità.

Scelta delle Compagnie di Assicurazione

Art.24

Al fine di garantire le migliori condizioni contrattuali a favore dei propri soci, il Consorzio di Difesa, nell'individuazione dei contraenti ai quali affidare il servizio relativo all'assicurazione agricola agevolata, deve procedere all'adozione

di procedure trasparenti nell'individuazione del contraente garantendo il più ampio coinvolgimento delle principali Compagnie Assicuratrici operanti in Italia autorizzate, a norma di legge, ad operare nel ramo danni.

Art.25

Fermo il disposto dell'art.19, spetta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Difesa la scelta della procedura più idonea a garantire i principi di trasparenza e adeguatezza delle condizioni contrattuali.